



Ing. Giuseppe Vecchione

Centro Direzionale Is. E/5- 80143 NAPOLI

Tel: 081 26 82 85

Nuovo Albo Nazionale Telematico CTU con il n. 70 (ex n.9284 del 1998 Tribunale di Napoli)

P.E.C.: giuseppe.vecchione.13061@ordingna.it

CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

RGE 371/2023

G.E: DOTT.SSA MONICA MARRAZZO

Oggetto: *ESECUZIONE DI UN PIGNORAMENTO IMMOBILIARE*

Creditore procedente: ****

Debitori: ****

Custode giudiziario: *AVV. FRANCESCO ISERNIA*

Contenuto Fascicolo:

- *RELAZIONE DESCRITTIVA*
- *ALLEGATI*

Data deposito: 03.12.2024

Esperto stimatore

Ing. Giuseppe VECCHIONE



1. Conferimento del mandato

Io sottoscritto ing. Giuseppe Vecchione con studio in Napoli al Centro Direzionale Isola E/5, iscritto nel Nuovo Albo Nazionale Telematico CTU con il n. 70 (ex n.9284 del 1998 Tribunale di Napoli) e nominato esperto stimatore nella causa civile **R.G.E. n. 371/2023** promossa dalla **ING BANK N.V.** contro i **sig.ri *******, con la presente riferisco su quanto fatto, elaborato e dedotto in merito ai quesiti posti nell'incarico affidatomi in data **04.06.2024** dal G.E., Dott.ssa FABRIZIA FIORE, oggi sostituita dalla Dott.ssa **MONICA MARRAZZO**, con rinvio udienza di comparizione delle parti al **20/05/2025**.

2. Premessa

Prima di procedere alla redazione della presente, a seguito di un attento esame delle produzioni e sulla base degli elementi emersi nel corso dei sopralluoghi, desidero esporre una breve ricostruzione degli avvenimenti che hanno portato al procedimento in corso.

La ****, con mutuo e surrogazione a rogito del notaio Dr **** rep.****/racc. ****, concedeva ai sig.ri ****e **** un finanziamento di €. 130.000,00; gli stessi si rendevano inadempienti al pagamento delle rate e pertanto il creditore notificava, in data 20.07.2023, atto di precetto, per il complessivo di €. **134.047,25** (interessi, spese e competenze). Stante l'inadempienza dei debitori, il creditore dichiarava di voler sottoporre a pignoramento il seguente bene immobiliare, **in proprietà in comunione al sig. ****e alla sig.ra ******, così identificato:

- **Casoria- Via Domenico Colasanto 22 (Ex via Nuova Bonifica n.22) piano 6, sc. C, int. 19, riportata al C.F.: Fg. 15 – P.lla 292 – sub. 38 – cat. A/2 – cons. 4,5 vani.**

3. Svolgimento delle operazioni peritali

Il giorno **11.07.2024** alle ore 9,30, unitamente al custode, avv. Francesco Isernia, effettuavo l'accesso al cespite. Il bene risultava occupato dalla sig.ra **** unitamente al proprio nucleo familiare. Nel corso del sopralluogo, **eseguivo un dettagliato rilievo fotografico e metrico del bene** che risultava in uno stato di conservazione discreto, con presenza di alcune criticità legate a fenomeni di carbonatazione dei ferri di armatura all'intradosso del ballatoio a ridosso del vano cucina e con distacchi di intonaco, come meglio rappresenterò nel seguito, in alcune aree del cespite. Constatavo altresì **la non corrispondenza tra la planimetria catastale e lo stato di fatto dei luoghi**.

4. Risposte ai quesiti

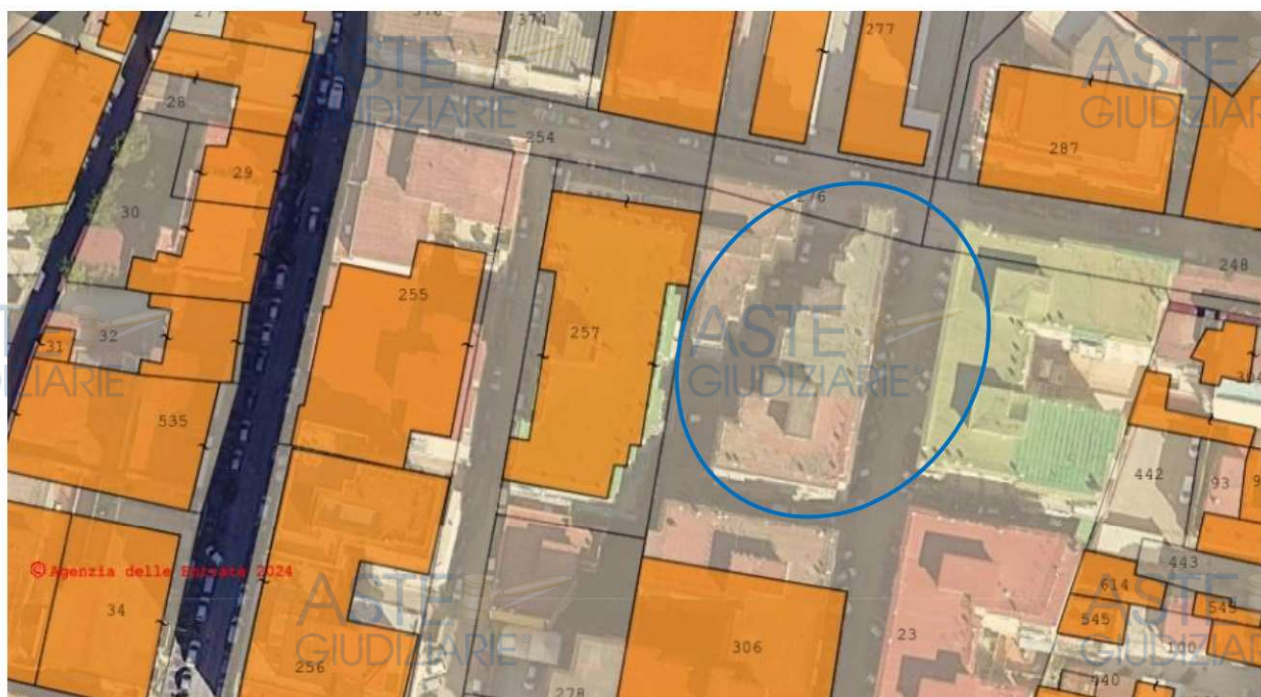
4.1. QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento. L'esperto deve precisare quali siano i diritti reali (piena proprietà; nuda proprietà; usufrutto; intera proprietà; quota di 1/2, 1/4; ecc.) ed i beni oggetto del pignoramento.

L'immobile oggetto del presente pignoramento è **così distinto catastalmente**:

- **appartamento** sito nel Comune di Casoria alla via Domenico Colasanto 22 (ex via Nuova Bonifica n. 22), piano 6, scala C, int. 19, individuato come **Fg. 15 – P.lla 292 – sub. 38 – cat. A/2 – cl. 6 – cons. 4,5 vani** – proprietà in comunione a **** nata a **** (NA) il **** e al sig. **** nato a **** (NA) il ****.

Dalla attenta lettura delle visure catastali, dell'atto di acquisto e delle note di trascrizione/iscrizione, ho verificato che gli immobili e la proprietà coincidono con quanto riportato nell'atto di pignoramento.

Per l'esatta individuazione del bene, riporto il mappale catastale sovrapposto alle immagini satellitari della zona.



Ho ritenuto di provvedere alla formazione di **UNICO LOTTO DI VENDITA**, come di seguito:

- **appartamento** sito nel Comune di Casoria alla via Domenico Colasanto 22 (ex via Nuova Bonifica n. 22), piano 6, scala C, int. 19, individuato come **Fg. 15 – P.lla 292 – sub. 38 – cat. A/2 – cl. 6 – cons. 4,5 vani.**

4.2. QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla

descrizione materiale di ciascun lotto.

L'esperto deve procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto, mediante l'esatta indicazione della tipologia di ciascun immobile, della sua ubicazione (città, via, numero civico, piano, eventuale numero d'interno), degli accessi, delle eventuali pertinenze (previo accertamento del vincolo pertinenziale sulla base delle planimetrie allegate alla denuncia di costruzione presentata in catasto, della scheda catastale, delle indicazioni contenute nell'atto di acquisto nonché nella relativa nota di trascrizione e dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c.), degli accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni, specificando anche il contesto in cui essi si trovano, le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti nonché le caratteristiche delle zone confinanti. Con riguardo alle pertinenze ed in linea di principio, l'esperto non procederà alla descrizione di beni dotati di autonomo identificativo catastale (salvo che si tratti di beni censiti come "beni comuni non censibili"). Con riferimento al singolo bene, devono essere indicate eventuali dotazioni condominiali (es. posti auto comuni; giardino; ecc.), la tipologia, l'altezza interna utile, la composizione interna, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima, l'esposizione, le condizioni di manutenzione, le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile, precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e – per gli impianti – la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento. In particolare, l'esperto deve precisare se l'immobile sia dotato di attestato di prestazione energetica e quantificare – in caso di assenza – i costi per l'acquisizione dello stesso. Per i terreni pignorati deve essere evidenziata la loro eventuale situazione di fondi interclusi (laddove circondati da fondi altrui e senza uscita sulla via pubblica) da terreni limitrofi appartenenti a terzi o comunque non oggetto della espropriazione in corso, anche se di proprietà dello stesso esecutato. La medesima circostanza deve essere evidenziata in relazione ad esempio a fabbricati per i quali l'accesso con mezzi rotabili sia possibile solamente attraverso il passaggio su cortile di proprietà esclusiva di un terzo o dell'esecutato medesimo e che non sia stato pignorato. Nella descrizione dello stato dei luoghi in risposta al presente quesito, l'esperto deve sempre inserire già nel corpo della relazione (e non solamente tra gli allegati) un numero sufficiente di fotografie. L'inserimento delle fotografie nel corpo della relazione mira infatti a rendere agevole la comprensione della descrizione fornita. Le fotografie saranno altresì inserite tra gli allegati alla relazione. In risposta al presente quesito, l'esperto deve procedere altresì alla predisposizione di planimetria dello stato reale dei luoghi. Anche la planimetria deve essere inserita sia in formato ridotto nel testo della relazione (in modo da rendere agevole la comprensione della descrizione fornita), sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima.

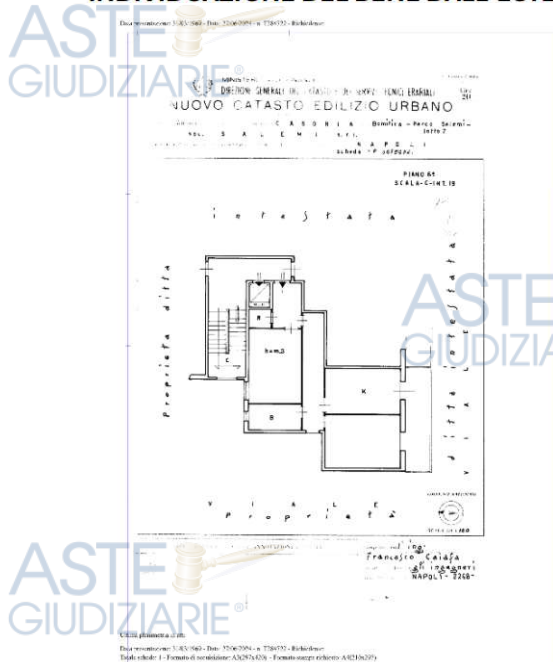
Il bene sarà trattato come **lotto unico**. Dalla via Domenico Colasanto (già via Nuova bonifica) n.22, per mezzo di un cancello carrabile, nel P.co Salemi, si accede in un cortile comune. Da qui si ha accesso diretto alla scala C, meglio individuata come il secondo portone alla sinistra del cortile. L'immobile è posto al sesto piano di detta scala e distinto dall'interno 19.

LOTTO UNICO

Il lotto formato da un appartamento identificato catastalmente al piano sesto della scala C e distinto dall'interno 19, avente accesso alla sinistra del vano ascensore, è composto da un primo ambiente destinato a ingresso, ripostiglio, corridoio, due camere, cucina, bagno e balcone con accesso dalla cucina e dalla camera adiacente. Gli ambienti hanno un'altezza pari a 3,00 m. Come già precisato, il cespite ricade nel perimetro urbano del Comune di Casoria (NA) alla via Domenico Colasanto n. 22, già via Nuova Bonifica n.22.



INDIVIDUAZIONE DEL BENE DALL'ESTERNO

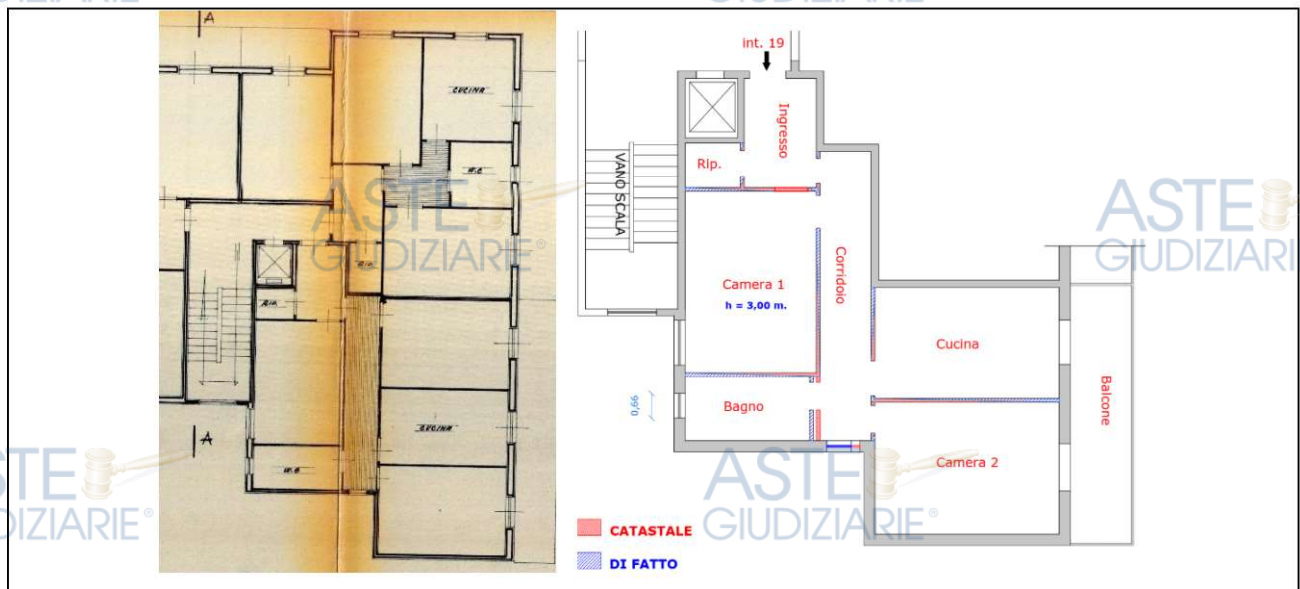


PLANIMETRIA STATO CATASTALE SUBALTERNO 38 – PIANO 6

L'unità confina **a nord** con altra U.I.U., **a est** con una traversa di via Raffaele Viviani, **ad ovest** con area condominiale ed **a sud** con cortile condominiale, e risulta in **discreto stato manutentivo**, sia relativamente all'uso che ai materiali. Si riscontrano, tuttavia, sul suocelo del balcone fenomeni di distacco di intonaco e di carbonatazione dei ferri di armatura, come meglio raffigurerò nel seguito. Dal sopralluogo effettuato e, a seguito di accesso agli atti, per detto immobile ho riscontrato la **presenza di difformità tra lo stato attuale/catastale e quanto riportato nei grafici di L.E. 1792/67 e L.E. n. 2121/68**, che di seguito descrivo.

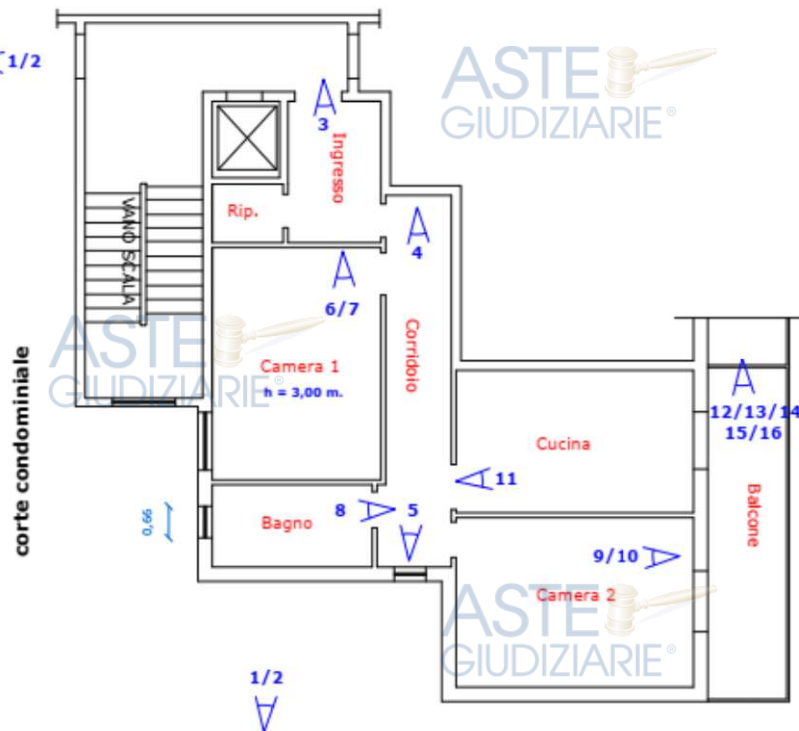
Partendo dal corridoio, il “piano tipo” allegato alla L.E. 2121/68 prevedeva un’ulteriore camera prima del vano cucina: all’attualità tale vano non risulta di proprietà degli esecutati, così come riportato nell’atto di provenienza (**“... appartamento al sesto piano della scala C distinto con il numero 19, composto da due vani ed accessori...”**) che costituiscono il sub.38 e oggetto della presente stima. Come difformità tra lo stato attuale e lo stato catastale/di licenza, risulta lo spostamento nel corridoio dell’ingresso alla Camera 1, l’arretramento della parete sul corridoio di accesso al bagno e la modifica del vano finestra, posto al termine del corridoio stesso, che è stato ristretto rispetto alla rappresentazione in planimetria catastale e nei grafici di licenza. Tale modifica è presente ad ogni piano del fabbricato, pertanto è legata ad una variazione apportata in corso d’opera. Di tali variazioni relazionerò al successivo punto 4.6.

L’immobile non è dotato di attestato di prestazione energetica, per la cui redazione stimo un costo di **€. 300,00.**



Confronto stato di fatto – grafico di L.E. 2121/68

Riporto nel seguito il **rilievo fotografico del cespite all’attualità** per una più facile comprensione.



corte condominiale

Coni ottici

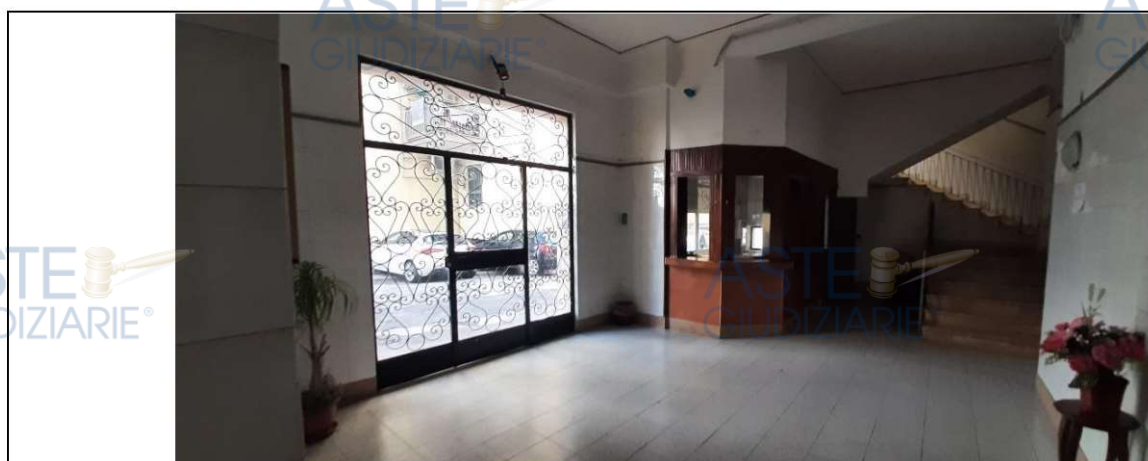


Foto 1/2 - Vista dell'androne e vano scala



Foto 3 – Vista ingresso e ripostiglio



Foto 4/5 – Viste corridoio con individuazione accessi agli ambienti



Foto 6/7 – viste camera 1

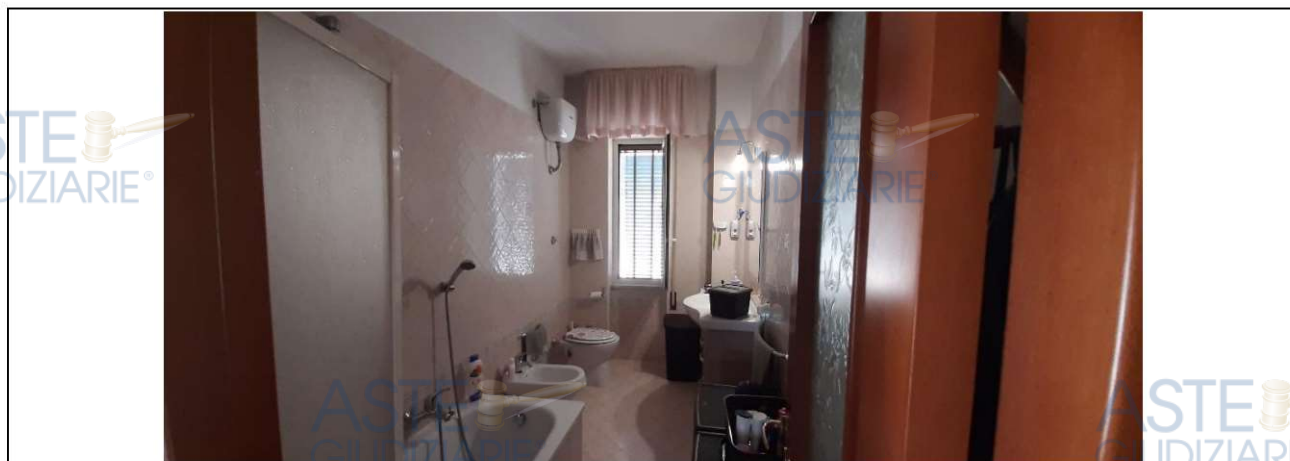


Foto 8 – vista bagno



Foto 9/10 – vista camera 2 e particolare della lieve lesione di intonaco

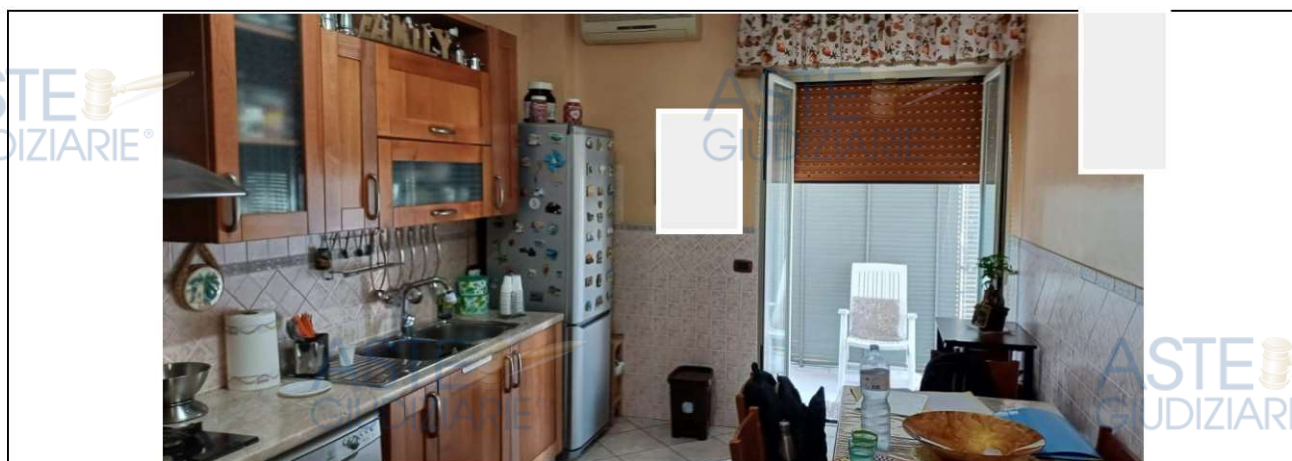


Foto 11 – vista cucina

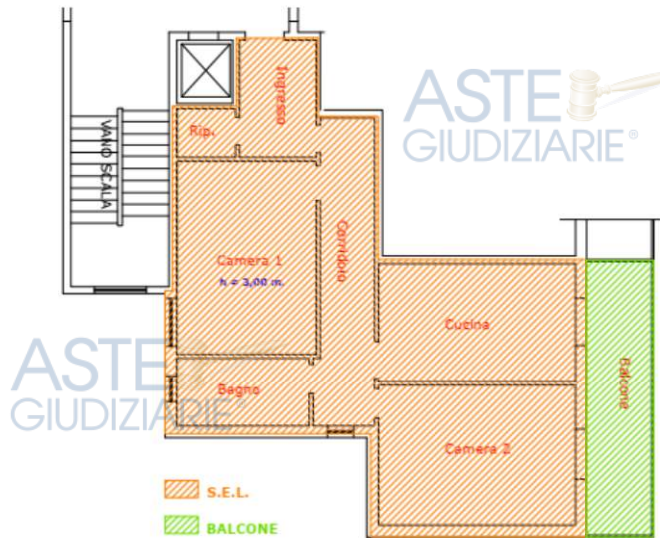


Foto 12/13/14/15/16 – vista dissesti balcone e panoramica generale dello stesso

Da quanto riscontrato, il cespite oggetto di pignoramento risulta in uno stato di conservazione discreto, a meno della situazione del balcone sopra raffigurato, con tipologia edilizia dell'edificio in c.a. Il fabbricato esternamente necessita quindi di opere di manutenzione ordinaria/straordinaria.

Passo ora alla determinazione della superficie dell'immobile e alla determinazione della sua superficie commerciale. Ho quindi determinato la superficie, come riportato nel **DPR n. 138 del 23.3.1998** e come illustrato anche nelle **"ISTRUZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA DEGLI IMMOBILI URBANI PER LA RILEVAZIONE DEI DATI DELL'OSSERVATORIO DEL MERCATO IMMOBILIARE"**. La superficie considerata è quella legata allo stato catastale/attuale.

Appartamento VIA D. COLASANTO (EX VIA NUOVA BONIFICA) N.22 - P.6 - INT. 19 - SC. C								
FOGLIO	PARTICELLA	SUB	CATEGORIA	PIANO	AMBIENTE	SUPERFICIE LORDA mq.	COEFFICIENTE DI RAGGUAGLIO	SUPERFICIE OMOGENEIZZATA mq.
15	292	38	A/2	P.6	ABITAZIONE	84	1,00	84,00
					BALCONE	12	0,30	3,60
TOTALE SUP. COMMERCIALE								87,60



CARATTERISTICHE DELLA ZONA

L'edificio, di cui è parte il bene, ricade nella zona suburbana del Comune di Casoria, a ridosso della via Stadera/via Nazionale delle Puglie che consente da un lato un rapido collegamento al Centro Direzionale di Napoli e dall'altro un collegamento con l'area nolana ed avellinese, oltre ad un collegamento alla Tangenziale di Napoli, alla A1/A14/A3 nonché alla SS162 NC asse mediano che collega la zona all'area flegrea. Nelle immediate vicinanze vi è la presenza di diversificate attività commerciali, istituti scolastici, comandi delle forze dell'ordine. Il bene dista pochi km dall'aeroporto internazionale di Capodichino e da altri centri commerciali.



4.3. QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato. L'esperto deve procedere

all'identificazione catastale dei beni pignorati per ciascun lotto. Al riguardo, l'esperto:

- deve acquisire estratto catastale anche storico per ciascun bene aggiornato all'attualità, nonché la planimetria catastale corrispondente (procedendo SEMPRE al deposito della stessa tra gli allegati alla relazione o precisando eventualmente l'assenza della stessa agli atti del Catasto). In particolare, nell'ipotesi in cui il primo atto d'acquisto anteriore di venti anni alla trascrizione del pignoramento (come indicato nella certificazione ex art. 567, secondo comma, c.p.c.) dovesse risultare antecedente alla meccanizzazione del Catasto, l'esperto dovrà produrre l'estratto catastale storico anche per il periodo precedente la meccanizzazione;

- deve ricostruire la storia catastale del bene, indicando le variazioni intervenute nel tempo e precisando – nel caso di immobili riportati in C.F. – la p.la del terreno identificato al C.T. sul quale il fabbricato sia stato edificato.

A questo proposito, è sempre necessario che l'esperto precisi tutti i passaggi catastali intervenuti dalla originaria p.la del C.T. alla p.la attuale del C.F. (producendo sempre la relativa documentazione di supporto);

- deve precisare l'esatta rispondenza formale dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali, analiticamente indicando le eventuali difformità (quanto a foglio, p.la e subalterno);

- deve indicare le variazioni (riguardanti esclusivamente i dati identificativi essenziali: comune censuario, foglio, p.la e subalterno) che siano state eventualmente richieste dall'esecutato o da terzi o disposte di ufficio e che siano intervenute in un momento successivo rispetto alla trascrizione dei dati riportati correttamente nel pignoramento, precisando:

se a tali variazioni corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, scorporo o frazionamento di un vano o di una pertinenza dell'unità immobiliare che vengono accorpati ad un'altra; fusione di più subalterni), nel qual caso l'esperto informerà il G.E. per le determinazioni sul prosieguo;

se a tali variazioni non corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, riallineamento delle mappe).

In risposta al presente quesito, l'esperto deve precisare altresì le eventuali difformità tra la situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria catastale corrispondente.

Al riguardo, l'esperto:

- in primo luogo, deve procedere alla sovrapposizione della planimetria dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria catastale;

- in secondo luogo, nel caso di riscontrate difformità:

deve predisporre apposita planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;

deve quantificare i costi per l'eliminazione delle riscontrate difformità.

Ho provveduto ad estrarre la **visura storica** presso l'Agenzia delle Entrate.

Dalla consultazione della documentazione, risulta **che i dati catastali corrispondono a quelli riportati nel pignoramento e negli atti reperiti.**

Sono state riscontrate difformità catastali tra lo stato attuale e la planimetria catastale stessa, legate solo allo spostamento di un accesso alla camera 1 e all'arretramento della parete di accesso al bagno, già in precedenza descritte, che verranno trattate nel dettaglio al seguente punto 4.6.

Planimetria Catastale piano 6 – sub. 38

4.4. QUESITO n. 4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.

L'esperto stimatore deve procedere alla predisposizione – per ciascun lotto individuato e descritto in risposta ai precedenti quesiti – del seguente prospetto sintetico:

LOTTO n. 1 (oppure LOTTO UNICO): – piena ed intera (oppure quota di 1/2, di 1/3, ecc.) proprietà (o altro diritto reale) di appartamento (o terreno) ubicato in _____ alla via _____ n. _____, piano _____ int. _____; è composto da _____ confina con _____ a sud, con _____ a nord, con _____ ad ovest, con _____ ad est; è riportato nel C.F. (o C.T.) del Comune di _____ al foglio _____, p.lla _____ (ex p.lla _____ o già scheda _____), sub _____; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale (oppure, non corrisponde in ordine a _____); vi è concessione edilizia (o in sanatoria) n. _____ del _____, cui è conforme lo stato dei luoghi (oppure, non è conforme in ordine a _____); oppure, lo stato dei luoghi è conforme (o difforme _____) rispetto alla istanza di condono n. _____ presentata il _____, oppure, l'immobile è abusivo e a parere dell'esperto stimatore può (o non può) ottenersi sanatoria ex artt. _____ (per il fabbricato); risulta (oppure non risulta) ordine di demolizione del bene; ricade in zona _____ (per il terreno);

PREZZO BASE euro _____;

LOTTO n. 2: ecc.

Nella predisposizione del prospetto, l'esperto deve fornire le informazioni sopra indicate in via di estrema sintesi e secondo i criteri della pubblicità commerciale, atteso che il prospetto è destinato ad essere inserito nell'ordinanza di autorizzazione alla vendita ed a costituire lo schema per la pubblicazione di avviso per estratto sulla testata giornalistica.

L'esperto deve quindi evitare descrizioni di carattere discorsivo od eccessivamente lunghe.

LOTTO UNICO: piena ed intera proprietà di appartamento ubicato nel Comune di Casoria (NA)

alla via Domenico Colasanto n. 22 (ex via Nuova Bonifica n. 22), piano 6, scala C, int. 19. Trattasi

di appartamento identificato catastalmente al piano sesto della scala c e distinto dall'interno 19,

avente accesso alla sinistra del vano ascensore, composto da un primo ambiente destinato a

ingresso, un ripostiglio, un corridoio, due camere, cucina, bagno e balcone con accesso dalla cucina

e dalla camera adiacente. Il bene confina **a nord** con altra U.I.U., **a est** con una traversa di via Raffaele

Viviani, **ad ovest** con area condominiale ed **a sud** con cortile condominiale ed è riportato al C.F. del

Comune di Casoria (NA) al Fg. 15, P.lla 292, sub. 38, cat. A/2, cl. 6, cons. 4,5 vani. Il descritto stato

dei luoghi non corrisponde alla consistenza catastale, relativamente allo spostamento nel corridoio

dell'ingresso alla Camera 1, l'arretramento della parete sul corridoio di accesso al bagno e la modifica

del vano finestra, posto al termine del corridoio stesso, che risulta ristretto rispetto alla

rappresentazione in planimetria catastale e nei grafici di licenza, il tutto realizzato in assenza di

autorizzazione urbanistica. Il cespite veniva edificato in forza alla L.E. n. 1792 del 13.11.1967 e

successiva variante L.E. n. 2121 del 27.08.1968.

Il prezzo base d'asta del cespite è pari ad €. 130.500,00

(euro centotrentamilacinquecento/00).

4.5. QUESITO n. 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene

pignorato. L'esperto stimatore deve procedere alla ricostruzione di tutti i passaggi di proprietà relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso, al primo passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento.

A questo riguardo, l'esperto:

deve sempre acquisire in via integrale l'atto o gli atti di acquisto del bene in favore del soggetto esecutato (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; assegnazione a socio di cooperativa; ecc.), atto od atti che devono essere inseriti tra gli allegati alla relazione;

può procedere ad acquisire in via integrale altresì gli atti d'acquisto precedenti laddove ne sussista l'opportunità (ad esempio: laddove sia dubbio se determinate porzioni del bene siano state oggetto di trasferimento; laddove sia opportuno verificare – specie ai fini della regolarità urbanistica – la consistenza del bene al momento di un determinato passaggio di proprietà; ecc.), procedendo in tal caso all'inserimento degli stessi tra gli allegati alla relazione. In ogni caso, l'esperto **NON DEVE MAI** limitarsi alla pedissequa ripetizione degli accertamenti già riportati nella documentazione ipocatastale o nella certificazione sostitutiva depositate ex art. 567 c.p.c. dal creditore procedente. Qualora nella ricostruzione dei passaggi di proprietà dovesse risultare che la consistenza catastale del bene sia diversa da quella attuale (ad esempio: indicazione di una p.lla o sub diversi da quelli attuali), l'esperto

segnalerà anche i frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti, incrociando i dati risultanti dagli atti di alienazione con le risultanze dei registri catastali. A questo riguardo, la ricostruzione dell'esperto dovrà consentire di comprendere se il bene pignorato corrisponda ai beni oggetto dei passaggi di proprietà. In ogni caso, poi, nell'ipotesi di pignoramento di fabbricati, l'esperto deve specificare in termini esatti su quale originaria p.lla di terreno insistano i detti fabbricati, allegando altresì foglio di mappa catastale (con evidenziazione della p.lla interessata). Nella ricostruzione dei trasferimenti, l'esperto non deve limitarsi ad indicazioni di carattere generico ed in particolare riferire che l'atto riguarderebbe "i beni sui quali è stato edificato il fabbricato" senza ulteriori specificazioni, occorrendo al contrario documentare i passaggi catastali intervenuti. Nell'ipotesi di beni pignorati in danno del debitore esecutato ma appartenenti allo stesso in regime di comunione legale con il coniuge, l'esperto stimatore eseguirà visura ipotecaria anche sul nominativo del coniuge non debitore dalla data dell'atto di acquisto. L'esperto segnalerà tempestivamente al G.E. l'esistenza di atti di disposizione compiuti dal coniuge non debitore e/o l'esistenza di iscrizioni ipotecarie od altre formalità pregiudizievoli (ad esempio, trascrizione di sequestro conservativo; trascrizione di sentenza dichiarativa di fallimento; ecc.), producendo copia della nota di iscrizione e/o di trascrizione. Ipotesi particolari:

1) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto mortis causa. Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di atto mortis causa (trascrizione di denuncia di successione; trascrizione di verbale di pubblicazione di testamento), l'esperto dovrà eseguire autonoma ispezione presso i registri immobiliari sul nominativo del dante causa, individuando l'atto d'acquisto in favore dello stesso e

risalendo ad un atto inter vivos a carattere traslativo (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.). Qualora l'atto individuato abbia parimenti natura di atto mortis causa l'esperto dovrà procedere ulteriormente a ritroso sino ad individuare un atto inter vivos a carattere traslativo. Qualora l'ispezione non sia in grado di condurre all'individuazione di un atto inter vivos a carattere traslativo sebbene condotta a ritroso per un considerevole lasso di tempo, l'esperto darà conto di tale circostanza nella relazione. In tal caso, l'esperto preciserà comunque se quantomeno l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari. 2) Terreni acquisiti con procedura di espropriazione di pubblica utilità. Nel caso di fabbricati edificati su terreni acquisiti con procedura di espropriazione di pubblica utilità (ad esempio, nel caso di convenzioni per l'edilizia economica e popolare), l'esperto acquisirà presso la P.A. competente la documentazione relativa all'emissione dei decreti di occupazione d'urgenza e/o di esproprio, precisando – in difetto dell'adozione di formale provvedimento di esproprio – se sia intervenuta irreversibile trasformazione dei suoli e comunque fornendo ogni informazione utile al riguardo (anche con riguardo ad eventuali contenziosi in atto). 3) Beni già in titolarità di istituzioni ecclesiastiche. Nel caso di beni in origine in titolarità di istituzioni ecclesiastiche (Istituti diocesani per il sostentamento del clero; mense vescovili; ecc.), l'esperto preciserà se l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari. 4) Situazioni di comproprietà. L'esperto avrà sempre cura di riscontrare la eventuale situazione di comproprietà dei beni pignorati, anche con riferimento al dante causa del debitore esecutato, con la specificazione della sua natura (comunione legale tra coniugi oppure ordinaria) e della misura delle quote di ciascuno dei partecipanti. 5) Esistenza di diritto di usufrutto sui beni pignorati. Laddove poi l'atto di acquisto del bene in capo all'esecutato contenga una riserva di usufrutto in favore del dante causa o di un terzo, l'esperto dovrà avere cura di verificare sempre e se tale riserva sia stata trascritta e se l'usufruttuario sia ancora in vita. A tale scopo acquisirà il certificato di esistenza in vita ed eventualmente di morte di quest'ultimo.

Dalle ispezioni ipotecarie effettuate presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli 2, dalla lettura della visura catastale nonché dall'atto di compravendita fornito dall'esecutata in sede di accesso al custode giudiziario, risulta che l'immobile all'attualità è di proprietà della sig.ra **, nata a **** (NA) il **** e del sig. ****, nato a **** (NA) il ****. I coniugi venivano in possesso del bene, per le rispettive quote, a seguito di atto contestuale di mutuo e compravendita redatto dal notaio, dott. ****, in data **** rep.****/racc. ****, per acquisto dai sig.ri ****. Quest'ultimi venivano in possesso del cespite per atto di compravendita a cura del notaio **** del **** rep.**** dai sig.ri ****. A quest'ultimi l'appartamento pervenne per atto a cura del notaio **** rep.**** per acquisto fattone dai sig.ri ****.**

4.6. QUESITO n. 6: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.

L'esperto deve procedere alla verifica della regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico, indicando: l'epoca di realizzazione dell'immobile; gli estremi esatti del provvedimento autorizzativo (licenza edilizia n. ____; concessione edilizia n. ____; eventuali varianti; permesso di costruire n. ____; DIA n. ____; ecc.); la rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo. Al riguardo, l'esperto deve procedere all'acquisizione presso il competente ufficio tecnico comunale di copia del provvedimento autorizzativo, nonché dei grafici di progetto allegati. Tale documentazione deve essere sempre allegata alla relazione di stima. Si sottolinea al riguardo come, in risposta al presente quesito, l'esperto NON DEVE MAI limitarsi a ripetere pedissequamente quanto riferito dagli uffici tecnici comunali, dovendo procedere autonomamente agli opportuni accertamenti di seguito indicati (specie con riguardo alla verifica della rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo). Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'assenza di provvedimenti autorizzativi sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato, l'esperto preciserà anzitutto la presumibile epoca di realizzazione del fabbricato. A questo riguardo ed a mero titolo esemplificativo, l'esperto potrà utilizzare ai fini della datazione dell'epoca di costruzione: i) schede planimetriche catastali; ii) aerofotogrammetrie acquisibili presso gli uffici competenti e società private; iii) informazioni desumibili dagli atti di trasferimento (ad esempio, qualora l'atto contenga l'esatta descrizione del fabbricato); iv) elementi desumibili dalla tipologia costruttiva utilizzata; v) contesto di ubicazione del bene (ad esempio: centro storico della città). In nessun caso l'esperto stimatore potrà fare affidamento esclusivo sulla dichiarazione di parte contenuta nell'atto di acquisto secondo cui il fabbricato sarebbe stato edificato in data antecedente al 1.9.1967. L'esperto accerti se l'immobile è anteriore al 1942; in caso contrario provveda ad acquisire gli eventuali titoli abilitativi. In ogni caso, laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene in data antecedente al 1.9.1967, il cespite sarà considerato regolare (salvo che per le eventuali accertate modifiche dello stato dei luoghi che siano intervenute in data successiva, in relazione alle quali l'esperto procederà ad un'autonoma verifica della legittimità urbanistica delle stesse e – in difetto – all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo). Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene in data successiva al 1.9.1967, in difetto di provvedimenti autorizzativi il cespite sarà considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo. Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'esistenza di provvedimenti autorizzativi sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato ma non sia in grado di consegnare all'esperto copia del detto provvedimento od anche delle sole planimetrie di progetto (ad esempio: per smarrimento; inagibilità dell'archivio; sequestro penale; ecc.), l'esperto deve richiedere al relativo dirigente certificazione in tal senso (contenente altresì l'indicazione delle ragioni della mancata consegna), certificazione che sarà inserita tra gli allegati alla relazione. Nell'ipotesi di difformità e/o modifiche del fabbricato rispetto al provvedimento autorizzativo, in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare analiticamente le difformità tra la situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria di progetto. Al riguardo, ai fini dell'opportuna comprensione l'esperto: - deve procedere alla sovrapposizione della planimetria dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria di progetto; - nel caso di riscontrate difformità: deve predisporre apposita planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima; deve poi precisare l'eventuale possibilità di sanatoria delle difformità riscontrate ed i costi della medesima secondo quanto di seguito precisato. In caso di opere abusive l'esperto procederà come segue: anzitutto, verificherà la possibilità di sanatoria c.d. ordinaria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, verificherà l'eventuale avvenuta presentazione di istanze di condono (sanatoria c.d. speciale), precisando: il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza di condono sia stata presentata (segnatamente, indicando se si tratti di istanza ai sensi degli artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985; oppure ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994; oppure ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003); lo stato della procedura presso gli uffici tecnici competenti (pareri; deliberazioni; ecc.); i costi della sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte e/o ancora da corrispondersi; la conformità del fabbricato ai grafici di progetto depositati a corredo dell'istanza (segnalando, anche in tal caso graficamente, le eventuali difformità); in ogni altro caso, verificherà – ai fini della domanda in sanatoria che l'aggiudicatario potrà eventualmente presentare – se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall'art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 o dall'art. 46, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17, comma 5, della legge n. 47 del 1985). A quest'ultimo riguardo, l'esperto deve: determinare la data di edificazione dell'immobile secondo le modalità sopra indicate; chiarire se – in ragione della data di edificazione come sopra determinata o comunque delle caratteristiche delle opere abusive – l'immobile avrebbe potuto beneficiare di una delle sanatorie di cui alle disposizioni di seguito indicate: artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985 (in linea di principio, immobili ed opere abusivi ultimati entro la data del 1.10.1983 ed alle condizioni ivi indicate); art. 39 della legge n. 724 del 1994 (in linea di principio, opere abusive ultimate

entro la data del 31.12.1993 ed alle condizioni ivi indicate); art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003 (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.3.2003 ed alle condizioni ivi indicate); verificare la data delle ragioni del credito per le quali sia stato eseguito il pignoramento o intervento nella procedura espropriativa. Al riguardo, l'esperto deve far riferimento al credito temporalmente più antico che sia stato fatto valere nella procedura espropriativa (sia dal creditore pignorante, sia da uno dei creditori intervenuti), quale risultante dagli atti della procedura; concludere infine – attraverso il combinato disposto delle verifiche sopra indicate – se ed eventualmente in base a quali delle disposizioni di legge sopra indicate l'aggiudicatario possa depositare domanda di sanatoria. In tutte le ipotesi di sanatoria di immobili od opere abusive, l'esperto deve indicare – previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti – i relativi costi. Ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, l'esperto deve precisare se sia stato emesso ordine di demolizione dell'immobile, assumendo le opportune informazioni presso i competenti uffici comunali e quantificare gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello stesso. Infine, l'esperto deve verificare l'esistenza della dichiarazione di agibilità ed acquisire certificato aggiornato di destinazione urbanistica.

Al fine di reperire informazioni relative alla presenza di eventuali **pratiche autorizzative**, ho provveduto ad inviare, in data **02.09.2024**, una p.e.c. al protocollo del Comune di Casoria (NA) per prendere visione ed avere informazioni su:

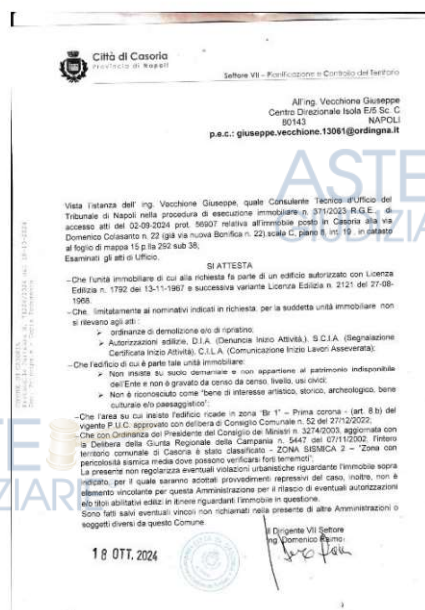
- **licenza Edilizia n. 1792 rilasciata dal Comune di Casoria il 13.11.1967;**
- **variante n. 2121 del 12.08.1968.**

Ho chiesto altresì di poter prendere visione e/o avere rilasciata copia di eventuali partiche edilizie (DIA, SCIA, CILA, PDC) presentate da:

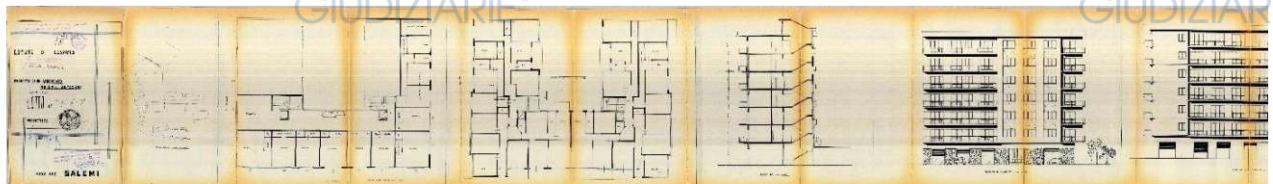
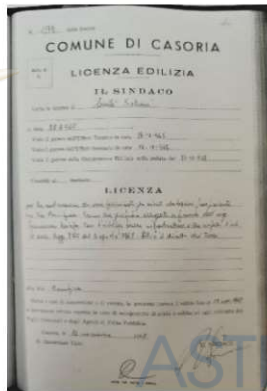
- ****

La richiesta veniva protocollata con il n. **56907** del **02.09.2024** e, in data **27.09.2024**, mi recavo presso l'ufficio tecnico comunale per prendere visione ed estrarre copia della documentazione reperita dall'Ente.

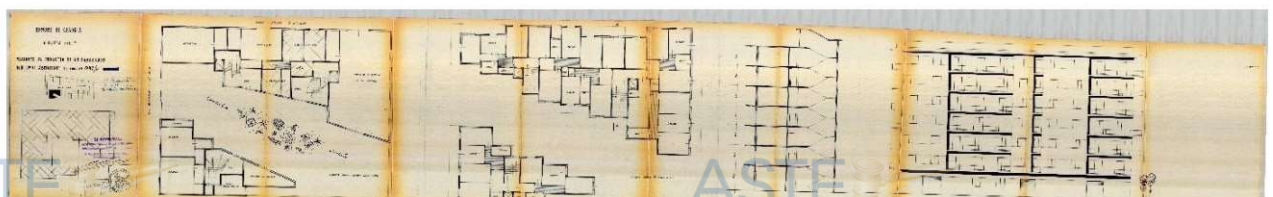
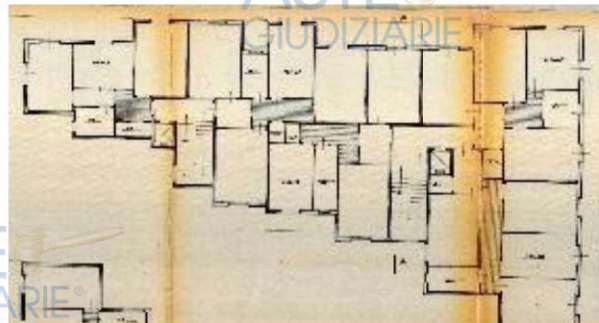
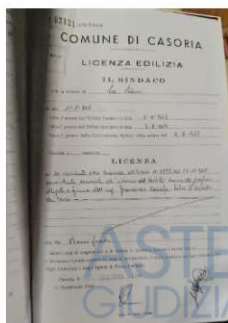
In data **18.10.2024** con prot. **71226/2024** l'ufficio comunale di competenza certificava quanto riscontrato in sede di accesso agli uffici.



Dalla certificazione risulta che l'immobile veniva edificato in forza alla **L.E. n. 1792 del 13.11.1967 e successiva variante L.E. n. 2121 del 27.08.1968.**



Grafici - L.E. n. 1792 del 13.11.1967



Grafici - L.E. n. 2121 del 27.08.1968

La variante da quanto si desume dai grafici, ha interessato il solo lotto 7, per una “... **consistente variante all’interno del cortile** ...”.

Non risultano Ordinanze di demolizioni e/o ripristino, D.I.A., C.I.L.A, S.C.I.A., l’edificio non ricade su suolo demaniale e non appartiene al patrimonio indisponibile dell’Ente e non è gravato da censo, livello, usi civici. Inoltre non è riconosciuto come “bene di interesse artistico, storico, archeologico, bene culturale e/o paesaggistico”.

Infine il Comune certifica che il fabbricato ricade in zona “Br1” - prima corona – art.8 del P.U.C. approvato con delibera n.52 del 27.12.2022, e ricade in **ZONA SISMICA 2** – “zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi forti terremoti”.

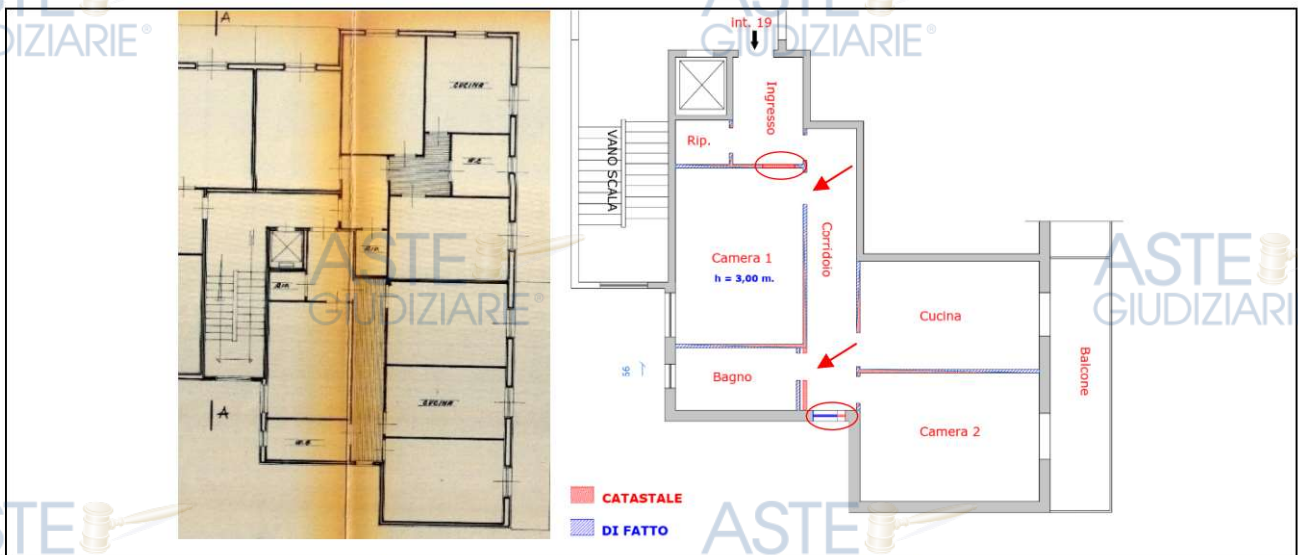
In sede di accesso sono state riscontrate le **seguenti difformità rispetto al grafico del “piano tipo”, grafico catastale e lo stato attuale**, come di seguito:

- assenza di un vano prima della cucina, presente nel grafico di licenza, ma non presente in planimetria catastale e all’attualità. Nel merito però ho riscontrato che tale vano non è mai

stato compravenduto e/o abbinato al sub.38, anche se rappresentato nel grafico del “piano tipo” allegato alla L.E. 2121/68;

- spostamento del vano di ingresso alla Camera 1 che da planimetria catastale e da grafici di L.E. era previsto nell'ingresso, mentre all'attualità l'accesso avviene dal corridoio;
- arretramento della parete di ingresso al bagno, in difformità alla planimetria catastale e al grafico di licenza;
- modifica del vano finestra alla fine del corridoio, più stretto rispetto a quanto rappresentato nei grafici e in planimetria catastale.

Per sanare tali difformità si stima un costo di un tecnico per presentazione di pratica **S.C.I.A.** in sanatoria di **€. 2.500,00** oltre oneri, il pagamento di **€. 550,00** per diritti di segreteria ed **€. 516,00** a titolo di sanzione. L'immobile non è dotato di attestato di prestazione energetica, per la cui redazione si stima un costo di **€. 300,00**.



Confronto stato di fatto – grafico di L.E. 2121/68

4.7. QUESITO N. 7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile. L'esperto stimatore deve precisare se l'immobile pignorato sia occupato dal debitore esecutato o da soggetti terzi. Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve precisare il titolo in forza del quale abbia luogo l'occupazione (ad esempio: contratto di locazione; affitto; comodato; provvedimento di assegnazione della casa coniugale; ecc.) oppure – in difetto – indicare che l'occupazione ha luogo in assenza di titolo. In ogni caso, laddove l'occupazione abbia luogo in forza di uno dei titoli sopra indicati, l'esperto deve sempre acquisire copia dello stesso ed allegarlo alla relazione. Laddove si tratti di contratto di locazione o di affitto, l'esperto deve verificare la data di registrazione, la data di scadenza, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio. Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve inoltre acquisire certificato storico di residenza dell'occupante. Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi con contratto di locazione opponibile alla procedura (ad esempio, contratto di locazione registrato in data antecedente al pignoramento), l'esperto verificherà se il canone di locazione sia inferiore di un terzo al valore locativo di mercato o a quello risultante da precedenti locazioni al fine di consentire al giudice dell'esecuzione ed all'eventuale aggiudicatario di procedere alle determinazioni di cui all'art. 2923, terzo comma, cod. civ. Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi senza alcun titolo o con titolo non opponibile alla procedura (ad esempio, occupante di fatto; occupante in forza di contratto di comodato; ecc.), l'esperto procederà alle determinazioni di seguito indicate: in primo luogo, quantificherà il canone di locazione di mercato di un immobile appartenente al segmento di mercato dell'immobile pignorato; in secondo luogo, indicherà l'ammontare di una eventuale indennità di occupazione da richiedersi al terzo occupante (tenendo conto di tutti i fattori che possano ragionevolmente suggerire la richiesta di una indennità in misura ridotta rispetto al canone di locazione di mercato, quali a titolo di esempio: la durata ridotta e precaria dell'occupazione; l'obbligo di immediato rilascio dell'immobile a richiesta degli organi della procedura; l'esigenza di assicurare la conservazione del bene; ecc.).

In sede di accesso è risultato che l'immobile è occupato dall'esecutata, sig.ra **** e suo nucleo familiare.

4.8. QUESITO n. 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene. L'esperto deve procedere alla specificazione dei vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene. In particolare ed a titolo esemplificativo, l'esperto stimatore deve: verificare – in presenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa – la pendenza di altre procedure esecutive relative ai medesimi beni pignorati, riferendo lo stato delle stesse (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale). Nel caso in cui sia ancora pendente precedente procedura espropriativa, l'esperto ne darà immediata segnalazione al giudice dell'esecuzione al fine

dell'adozione dei provvedimenti opportuni relativi alla riunione; verificare – in presenza di trascrizioni di domande giudiziali sugli immobili pignorati – la pendenza di procedimenti giudiziali civili relativi ai medesimi beni pignorati, acquisendo copia dell'atto introduttivo e riferendo circa lo stato del detto procedimento (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale). La documentazione così acquisita sarà allegata alla relazione; acquisire copia di eventuale provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge della casa coniugale; acquisire copia di provvedimenti impositivi di vincoli storico-artistici; verificare – per gli immobili per i quali sia esistente un condominio – l'esistenza di regolamento condominiale e la eventuale trascrizione dello stesso; acquisire copia degli atti impositivi di servitù sul bene pignorato eventualmente risultanti dai Registri Immobiliari. nel caso di terreni, verifichi se gli stessi siano stati percorsi dal fuoco e, quindi, siano stati inseriti negli elenchi predisposti ai sensi della L. n. 428/1993 e di quelli successivamente redatti ai sensi della L. 353/2000 e vi gravino i vincoli di cui all'art. 10 della L. 353/2000. In particolare, nell'ipotesi in cui sul bene risultino essere stati eseguiti provvedimenti di sequestro penale (anche in data successiva alla trascrizione del pignoramento), l'esperto acquisirà – con l'ausilio del custode giudiziario – la relativa documentazione presso gli uffici competenti, depositando copia del provvedimento e del verbale di esecuzione del sequestro (nonché, eventualmente, copia della nota di trascrizione del provvedimento di sequestro), informandone tempestivamente il G.E. per l'adozione dei provvedimenti circa il prosieguo delle operazioni di stima. In risposta al presente quesito, l'esperto deve inoltre indicare in sezioni separate gli oneri ed i vincoli che restano a carico dell'acquirente e quelli che sono invece cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura. In particolare, l'esperto indicherà:

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente.

Tra questi si segnalano in linea di principio:

Domande giudiziali; Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura; Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge; Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni propter rem, servitù, uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale; Provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.

SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

Tra questi si segnalano:

Iscrizioni ipotecarie; Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; ecc.); Difformità urbanistico-edilizie (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 6 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura); Difformità Catastali (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 3 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura).

Al fine di rispondere esaurientemente al quesito, **ho effettuato un'ispezione ipotecaria on line sul sito dell'Agenzia delle Entrate**: dall'analisi di quest'ultima, unitamente alla certificazione notarile di cui sopra, è emerso che il bene oggetto di pignoramento, **nel ventennio preso in esame**, ha formato oggetto delle seguenti formalità, per il periodo dal **01.06.1994** a tutto il **10.10.2024**, con le relative note che riporto di seguito:

Trascrizioni sub. 38

Dalla lettura della documentazione ipotecaria, non risulta la presenza di trascrizioni di pignoramenti in essere diversi da quello originante la presente procedura espropriativa.

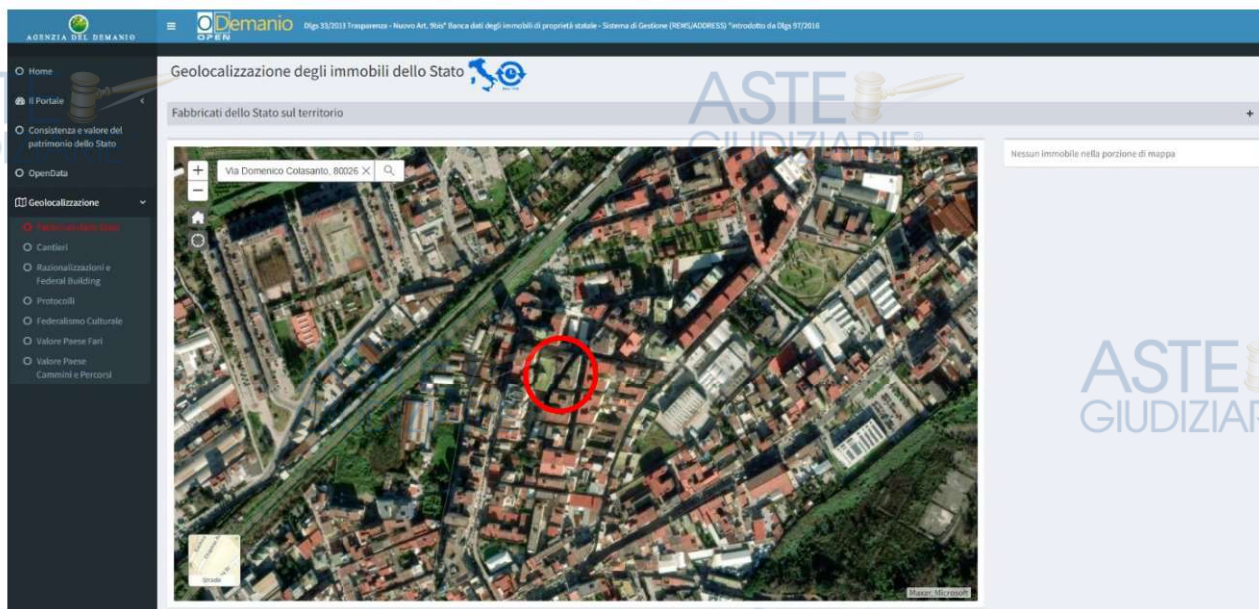
In merito alle difformità urbanistico-edilizie, riporto i **costi valutati** al quesito n. 6:

- **S.C.I.A. in sanatoria**: €. 2.500,00 oltre oneri;
- **diritti di segreteria** €. 550,00;
- **sanzione amministrativa per presentazione S.C.I.A. IN SANATORIA**: €. 516,00;
- **redazione attestato di prestazione energetica (A.P.E.)** €. 300,00.

4.9. QUESITO n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.

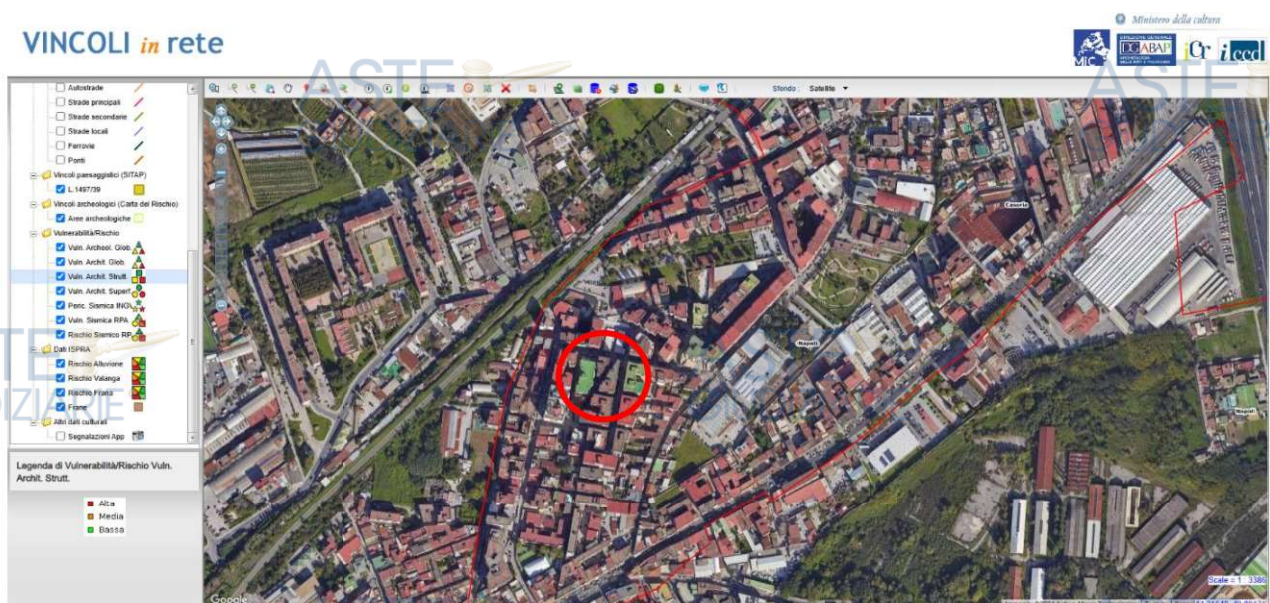
L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale precisando se vi sia stato provvedimento di declassamento o se sia in corso la pratica per lo stesso.

Ho consultato il sito OPENDEMANIO e ho riscontrato quanto certificato dal Comune e pertanto il fabbricato non ricade su suolo demaniale.



4.10. QUESITO n. 10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo. L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà o di natura concessoria in virtù di alcuno degli istituti richiamati. In particolare, l'esperto verificherà laddove possibile – per il tramite di opportune indagini catastali – il titolo costitutivo e la natura del soggetto a favore del quale sia costituito il diritto (se pubblico o privato). All'uopo, laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto privato** (es. persone fisiche; istituti religiosi privati quali mense vescovili e relativi successori) l'esperto verificherà – acquisendo la relativa documentazione – se sussistano i presupposti per ritenere che vi sia stato acquisto della piena proprietà per usucapione (ad es., laddove l'originario enfiteuta o livellario, od un suo successore, abbia ceduto ad altri per atto tra vivi la piena proprietà del fondo senza fare alcuna menzione degli oneri su di esso gravanti o comunque garantendo l'immobile come libero da qualunque gravame e siano decorsi almeno venti anni dall'atto di acquisto). Laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto pubblico**, l'esperto verificherà se il soggetto concedente sia un'amministrazione statale od un'azienda autonoma dello Stato (nel qual caso verificherà se sussistano i presupposti per considerare il diritto estinto ai sensi degli artt. 1 della legge n. 16 del 1974 o 60 della legge n. 222 del 1985) oppure a favore di ente locale in forza di provvedimento di quotizzazione ed assegnazione, eventualmente ai sensi della legge n. 1766 del 1927 (acquisendo la relativa documentazione sia presso l'ente locale che presso l'Ufficio Usi Civici del settore B.C.A. della Regione Campania). In tale ultima ipotesi, laddove dovesse risultare l'assenza di atti di affrancazione del bene, l'esperto sospenderà le operazioni di stima e depositerà nota al G.E. corredata della relativa documentazione.

L'edificato veniva autorizzato con L.E. n. 1792 del 13.11.1967 e successiva variante L.E. n. 2121 del 27.08.1968; Il Comune attestava che l'edificato non ricade su suolo demaniale, non appartiene al patrimonio indisponibile dell'Ente e non è gravato da censo, livello, usi civici e non è riconosciuto come "bene di interesse artistico, storico, archeologico, bene culturale e/o paesaggistico". Ho provveduto alla verifica dell'area di sedime e del fabbricato sul sito Vincoli in Rete del MIBAC.



Ho appurato, pertanto, che **l'immobile non ricade in area vincolata paesaggisticamente o in area di interesse archeologico e non vi sono vincoli puntuali**, così come confermato dall'attestazione da parte del Comune.

4.11. QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso. L'esperto deve fornire ogni informazione concernente:

- l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali ordinarie);
- eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute;
- eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;
- eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato.

In data **14.10.2024** ho provveduto ad inviare una p.e.c. all'amm.re condominiale, ****, **per richiedere opportuna documentazione condominiale e l'eventuale presenza di pendenze da parte degli esecutati.** In data **17.10.2024** l'amm.re mi comunicava che:

- **all'attualità non risultano** morosità relative a quote ordinarie e straordinarie, salvo conguagli;
- **la quota ordinaria** è di €. 36,00;
- **non esistono delibere** su lavori straordinari;
- **non sussistono giudizi** in corso ad eccezione della diffida stragiudiziale pervenuta nel novembre 2022 per infiltrazioni immobile scala **** che, allo stato attuale, ha previsto la nomina di un tecnico per valutazione danni e interventi da eseguirsi;
- **l'immobile risulta** altresì comproprietario della casa condominiale (ex alloggio portiere) che allo stato attuale risulta locato.

4.12. QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni. L'esperto deve indicare il valore di mercato dell'immobile nel

rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli standard di valutazione internazionali (in particolare: International Valuation Standard IVS; European Valuation Standard EVS) e di cui al Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa. In particolare ed in linea di principio, l'esperto deve utilizzare i metodi del confronto di mercato (Market Approach), di capitalizzazione del reddito (Income Approach) e del costo (Cost Approach), secondo le modalità precisate negli standard sopra citati e giustificando adeguatamente il ricorso all'uno od all'altro metodo in riferimento alle condizioni del caso di specie. A questo riguardo, l'esperto deve **OBBLIGATORIAMENTE** procedere alla esplicita specificazione dei dati utilizzati per la stima e delle fonti di acquisizione di tali dati, depositando in allegato alla perizia copia dei documenti utilizzati (ad esempio: contratti di alienazione di altri immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; decreti di trasferimento emessi dal Tribunale ed aventi ad oggetto immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate; ecc.). Nel caso di dati acquisiti presso operatori professionali (agenzie immobiliari; studi professionali; mediatori; ecc.), l'esperto deve:

- indicare il nominativo di ciascun operatore interpellato (ad esempio: agenzia immobiliare _____ con sede in _____);
- precisare i dati forniti da ciascun operatore (con indicazione dei valori minimo e massimo comunicati da ciascuno di essi);
- precisare in maniera sufficientemente dettagliata le modalità di determinazione dei dati forniti dall'operatore (attraverso il riferimento ad atti di compravendita; alla data degli stessi; alla tipologia degli immobili oggetto di tali atti; ecc.).

L'esperto potrà inoltre acquisire informazioni ai fini della stima anche presso soggetti che abbiano svolto attività di custode giudiziario e/o professionista delegato alle vendite forzate. In tal caso, l'esperto procederà a reperire i documenti di riferimento (segnatamente, i decreti di trasferimento rilevanti ai fini della stima), che saranno allegati alla relazione di stima. **IN NESSUN CASO L'ESPERTO PUO' LIMITARSI A FARE RICORSO A MERE FORMULE DI STILE QUALI "IN BASE ALLE PERSONALE ESPERIENZA, ALLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA, ECC."** Nella determinazione del valore di mercato l'esperto deve procedere al calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione della superficie commerciale, del valore al mq e del valore totale, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima. A questo riguardo, l'esperto deve precisare tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, nonché per eventuali spese condominiali insolute. L'esperto **NON DEVE MAI** detrarre dal valore di mercato il costo delle cancellazioni delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico della procedura (segnatamente: iscrizioni ipotecarie; trascrizioni di pignoramenti; trascrizioni di sequestri conservativi). Nella determinazione del valore di mercato di immobili che – alla luce delle considerazioni svolte in risposta al quesito n. 6 – siano totalmente abusivi ed in alcun modo sanabili, l'esperto procederà a quantificare il valore del suolo e dei costi di demolizione delle opere abusive e, in aggiunta, determinerà anche il valore d'uso del bene per dieci/quindici anni. Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, l'esperto proporrà al giudice dell'esecuzione un prezzo base d'asta del cespite che tenga conto delle differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile, applicando a questo riguardo una riduzione rispetto al valore di mercato come sopra individuato nella misura ritenuta opportuna in ragione delle circostanze del caso di specie (misura in ogni caso compresa tra il 10% ed il 20% del valore di mercato) al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato. In particolare, si osserva all'attenzione dell'esperto come tali differenze possano concretizzarsi:

- nella eventuale mancata immediata disponibilità dell'immobile alla data di aggiudicazione;
- nelle eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisti a libero mercato e gli acquisti in sede di vendita forzata;
- nella mancata operatività della garanzia per vizi e mancanza di qualità in relazione alla vendita forzata;
- nelle differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rialutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione;

- nella possibilità che la vendita abbia luogo mediante rilanci in sede di gara.

Per determinare il valore di mercato all'attualità del cespite in questione, ho proceduto alla stima del valore di mercato mediante l'utilizzo del **metodo sintetico-comparativo** che meglio si adatta alla tipologia dell'unità oggetto del procedimento.

Dall'analisi della **Banca Dati delle Quotazioni Immobiliari dell'Agenzia del Territorio (OMI)** (Suburbana – ARPINO - CITTADELLA) relativa alla zona in questione con riferimento all'ultimo periodo disponibile, ossia il I semestre del 2024, ho riscontrato un valore di mercato unitario, per le abitazioni di tipo civile, variabile da **€/mq 1.150,00 a €/mq 1.750,00**: ho scelto di mediare tra i valori di mercato rilevati dall'OMI ottenendo, così, un valore unitario medio di **€/mq 1.450,00**.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

ITA ENG



Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Risultato interrogazione: Anno 2024 - Semestre 1

Provincia: NAPOLI

Comune: CASORIA

Fascia/zona: Suburbana/ARPINO%20-%20CITTADELLA

Codice zona: E1

Microzona: 0

Tipologia prevalente: Abitazioni civili

Destinazione: Residenziale

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)		Superficie (L/N)	Valori Locazione (€/mq x mese)		Superficie (L/N)
		Min	Max		Min	Max	
Abitazioni civili	Normale	1150	1750	L	3,8	5,8	L
Abitazioni di tipo economico	Normale	780	1200	L	2,6	4	L
Box	Normale	730	1100	L	3	4,6	L
Ville e Villini	Normale	1200	1800	L	4	6	L

Stampa

Legenda



Tale valore è il **valore medio globale di riferimento**, cioè quel valore che è riscontrabile, in media, nella città o nel quartiere (a seconda delle dimensioni territoriali) dove è localizzato il cespite: l'importo così ottenuto, deve essere necessariamente, ed opportunamente, **corretto**, per tenere conto delle **caratteristiche proprie** sia dell'**immobile** in questione che dell'**edificio** che lo ospita, nonché dello **specifico contesto** per considerare la maggiore o minore **appetibilità commerciale** della zona in cui è inserito.

Per compiere questa operazione ho adoperato alcuni **coefficienti correttivi** comunemente utilizzati in letteratura, in particolare:

- ϑ per le caratteristiche posizionali;
- Δ per le caratteristiche dell'edificio;
- Ω per le caratteristiche dell'immobile.

Il prodotto fra il **valore medio unitario**, i **coefficienti** così ricavati e la **superficie commerciale** dell'immobile da origine al **più probabile valore di mercato** del cespite oggetti di stima:

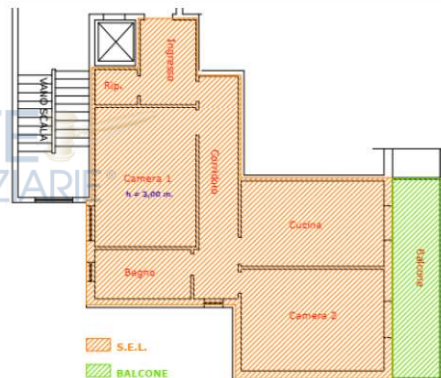
$$V_m = V_{\text{unitario medio}} * S_{\text{commerciale}} * \vartheta * \Delta * \Omega$$

Com'è noto, in ambito immobiliare, per il **calcolo del valore di mercato**, viene utilizzata la **superficie commerciale**: in particolare, nel settore delle unità immobiliari urbane, detta consistenza si misura al lordo delle murature interne ed esterne e fino alla mezzera delle stesse nei tratti confinanti con le parti di uso comune o con altra unità immobiliare, con l'aggiunta, previa opportuna omogeneizzazione, della superficie delle pertinenze comuni e/o di uso esclusivo (**DPR n. 138 del 23.3.1998**, come illustrato anche nelle **"ISTRUZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA DEGLI IMMOBILI URBANI PER LA RILEVAZIONE DEI DATI DELL'OSSERVATORIO DEL MERCATO IMMOBILIARE"**).

Pertanto procedo alla stima del singolo lotto.

Riporto la Tabella del computo delle superfici commerciali, già esposta al quesito 2 e il grafico delle superfici, poste alla **base del calcolo del valore di mercato dell'immobile**:

Appartamento VIA D. COLASANTO (EX VIA NUOVA BONIFICA) N.22 - P.6 - INT. 19 - SC. C									
FOGLIO	PARTICELLA	SUB	CATEGORIA	PIANO	AMBIENTE	SUPERFICIE LORDA mq.	COEFFICIENTE DI RAGGUAGLIO	SUPERFICIE OMOGENEIZZATA mq.	
15	292	38	A/2	P.6	ABITAZIONE	84	1,00	84,00	
					BALCONE	12	0,30	3,60	
TOTALE SUP. COMMERCIALE								87,60	



Individuazione delle Superfici

Negli schemi che seguono, ho rappresentato i **coefficienti correttivi utilizzati** per ragguagliare il valore di mercato alle specifiche peculiarità dell'immobile. Più dettagliatamente, ho indicato con **δ** i coefficienti pertinenti alla zona (rif. Tabella 1), con **Δ** quelli relativi all'edificio (rif. Tabella 2) e con **Ω** i fattori peculiari dell'unità immobiliare (rif. Tabella 3):

COEFFICIENTI CORRETTIVI DI ZONA			
CARATTERISTICHE POSIZIONALI		d ₁	d
Caratteristica	Coefficiente		
Centralità	1,000	0,970	
Vicinanza	0,970		
CARATTERISTICHE FUNZIONALI		d ₂	
Caratteristica	Coefficiente		
Scuole	1,000		
Giardini	1,080		
Linee di autobus	1,000		
Stazione ferroviaria	1,050		
Metropolitana	1,000		
Musei	1,000		
Uffici Pubblici	1,000		
Posto di Polizia	1,030		
Negozi	1,050		
Impianti sportivi	1,000		
Cinema e Teatri	1,000	1,226	
Traffici elettrici	1,000		
Depuratori	1,000		
Centrali di Energia	1,000		
Cimiteri	1,000		
Binari Ferroviari - AUTOSTRADE	1,000		
Aeroporti	1,000		
Ospedali	1,000		
Carceri	1,000		
Discoteche	1,000		
Stadio	1,000		
Industrie	1,000		
CARATTERISTICHE ESTETICHE		d ₃	
Caratteristica	Coefficiente		
Elemento naturale predominante	1,000		
Panoramicità generale	1,000		
Elemento artificiale predominante	0,930	0,996	
Parco o verde fruibile nella zona	1,050		
Scorci caratteristici ambientali	1,000		
Strutture artificiali da attraversare	1,020		

Tabella n. 1 – Coefficienti correttivi di zona

COEFFICIENTI CORRETTIVI EDIFICIO			
CARATTERISTICHE FUNZIONALI		D ₁	D
Caratteristica	Coefficiente		
Elettrico	1,000		
Gas	1,000		
Riscaldamento autonomo	1,020	1,020	
idraulico	1,000		
Citofono	1,000		
Ascensore	1,000		
CARATTERISTICHE ESTETICHE		D ₂	
Caratteristica	Coefficiente		
Facciata nell'insieme	0,980	0,980	
Atrio condominiale	1,000		
Composizione spaziale	1,000		
CONSERVAZIONE		D ₃	
Caratteristica	Coefficiente		
Scale	0,986	0,908	
Facciata	0,961		
Impianti	0,958		

COEFFICIENTI CORRETTIVI ALLOGGIO			
ASPETTI FUNZIONALI		W ₁	W
Caratteristica	Coefficiente		
Dimensione ambienti	1,000		
Disposizione ambienti	1,000	1,000	
Ambienti di deposito	1,000		
Qualità servizi	1,000		
Qualità cucina	1,000		
VARIANTI ESTETICHE		W ₂	
Caratteristica	Coefficiente		
Portone ingresso	1,000		
Porte interne	1,000		
Tinte e decori	1,000		
Pavimentazioni	1,000	1,000	
Piastrelle pareti w.c.	1,000		
Finestre	1,000		
Placche elettriche	1,000		
Composizione spaziale	1,000		
VARIANTI POSIZIONALI		W ₃	
Caratteristica	Coefficiente		
Piano sesto con ascensore	1,040	1,092	
Affaccio prevalente - strada secondaria	1,050		
VARIANTI DIMENSIONALI		W ₄	
Caratteristica	Coefficiente		
Taglio dimensionale	1,000	1,000	
CONSERVAZIONE		W ₅	
Caratteristica	Coefficiente		
non necessita di interventi	1,000	1,000	

Tabella n. 2 – Coefficienti correttivi edificio - Tabella n. 3 – Coefficienti correttivi appartamento

Il prodotto tra il valore di mercato generato dai coefficienti stabiliti con le effettive peculiarità del cespite oggetto di stima e la superficie commerciale ricavata, **ha generato il più probabile prezzo di mercato dell'intero immobile, comprensivo di tutti gli accessori e pertinenze, che è pari ad €.**
149.131,90 (euro centoquarantanovemilacentotrentuno/90)

IMMOBILE	MEDIA O.M.I. C./mq.	COEFFICIENTI			SUPERFICIE COMMERCIALE mq.	VALORE DI MERCATO STIMATO
		O	D	W		
Appartamento VIA D. COLASANTO (EX VIA NUOVA BONIFICA) M.22 - P.6 - INT. 19 - SC. C	1.450,00	1,18490555	0,9073860	1,09200000	87,60	€ 149.131,90

Per una migliore nonché apprezzabile comprensione dei valori stimati in precedenza, ripropongo di seguito un estratto di **alcuni immobili messi in vendita nella zona ove ricade il bene in oggetto** che,

in maniera indicativa, fornisce un'idea sommaria delle proposte di vendita di beni analoghi ubicati nel quartiere dove è localizzato il cespite.

ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE

Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, propongo di seguito al Giudice dell'esecuzione un **prezzo base d'asta del cespite** che tiene conto delle differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile, applicando a questo riguardo una riduzione rispetto al valore di mercato, come sopra individuato, **nella misura del 10%** al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato.

Pertanto il **prezzo base d'asta del cespite** sarà decurtato delle seguenti voci:

- **decurtazione del 10%** legata allo stato espropriativo del bene (€ .149.131,90x0,10) = € . 14.913,19;
- **S.C.I.A. in sanatoria**; € . 2.500,00 oltre oneri;
- **diritti di segreteria** € . 550,00;
- **sanzione amministrativa per presentazione S.C.I.A. IN SANATORIA**: € . 516,00;
- **redazione attestato di prestazione energetica (A.P.E.)** € . 300,00.

Per un totale di € . 130.352,71.

Il **prezzo base d'asta del cespite** arrotondato è pari ad € . **130.500,00** (euro centotrentamilaquattrocento/00).

4.13. QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota. Nel caso il pignoramento abbia ad oggetto una quota indivisa, l'esperto procederà alla valutazione sia dell'intero immobile che della quota. L'esperto deve precisare inoltre se la quota in titolarità dell'esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso cioè la materiale

La casistica del quesito non ricorre nella procedura esecutiva in oggetto.

4.14. QUESITO n. 14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.

In risposta al presente quesito, l'esperto stimatore deve anzitutto indicare la residenza anagrafica del debitore esecutato alla data del pignoramento, nonché alla data attuale, acquisendo e depositando certificato di residenza storico rilasciato dal competente ufficio comunale. L'esperto deve inoltre acquisire SEMPRE certificato di stato civile dell'esecutato. In particolare, in caso di esistenza di rapporto di coniugio, l'esperto deve acquisire certificato di matrimonio per estratto presso il Comune del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio, verificando l'esistenza di annotazioni a margine in ordine al regime patrimoniale prescelto. Il regime patrimoniale dell'esecutato deve essere SEMPRE verificato alla luce di tali certificazioni. L'esperto non può invece fare riferimento ad elementi quali la dichiarazione di parte contenuta nell'atto d'acquisto del cespite. In ogni caso, in ordine al regime patrimoniale dell'esecutato, qualora dagli elementi complessivamente in atti risulti essere intervenuta sentenza di annullamento del matrimonio oppure di scioglimento o cessazione degli effetti civili oppure di separazione personale e tale sentenza non risulti essere stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, l'esperto procederà – laddove possibile – ad acquisire tale sentenza e a verificarne il passaggio in giudicato. Infine, laddove il debitore esecutato sia una società, l'esperto acquisirà altresì certificato della Camera di Commercio.

Dalla documentazione reperita presso gli uffici e ricevuta a seguito di mia richiesta a mezzo p.e.c. del 02.09.2024 inviata all'ufficio di stato civile e all'ufficio anagrafe del Comune di Casoria (NA) è risultato che ****

• ****

La famiglia anagrafica è così composta:

- ****

Dal Certificato di Matrimonio risulta: che la sig.ra **** ha contratto matrimonio con il sig. **** in data 16.02.1989 a Casoria (NA), **non risultano annotazioni a margine.**

5. Conclusioni

Dalle ricerche effettuate sull'immobile sito in **Casoria (NA)** alla **via VIA DOMENICO COLASANTO (EX VIA NUOVA BONIFICA) N.22 - P.6 - INT. 19 - SC. C**, è risultato che lo stesso è in **proprietà della sig. ra **** e del sig. ******. Il cespite risulta occupato dall'esecutata con il suo nucleo familiare. Il bene confina **a nord** con altra U.I.U., **a est** con una traversa di via Raffaele Viviani, **ad ovest** con area condominiale ed **a sud** con cortile condominiale ed è riportato al C.F. del Comune di Casoria (NA), **Fig. 15, P.lla 292, sub. 38, cat. A/2, cl. 6, Dd. 1**

Per quanto concerne la **regolarità edilizia e urbanistica del bene**, dalle ricerche effettuate, ho appurato che il fabbricato veniva edificato in forza alla **L.E. n. 1792 del 13.11.1967** e successiva variante **L.E. n. 2121 del 27.08.1968**. Ho altresì riscontrato che **lo stato attuale dei luoghi non corrisponde alla consistenza catastale, relativamente allo spostamento nel corridoio dell'ingresso alla Camera 1, l'arretramento della parete sul corridoio di accesso al bagno e la modifica del vano finestra posto al termine del corridoio stesso, che risulta ristretto rispetto alla rappresentazione in planimetria catastale e nei grafici di licenza, il tutto realizzato in assenza di autorizzazione urbanistica**. Ho provveduto, pertanto, a quantificare il costo di un tecnico per presentazione di pratiche urbanistiche in sanatoria e la redazione dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), non presente.

Risulta infine costituito un Condominio e, come da dichiarazione rilasciata dall'amm.re condominiale, all'attualità non risultano pendenze.

Dall'applicazione del procedimento diretto per valori tipici, sulla base delle quotazioni immobiliari fornite dall'Agenzia delle Entrate e rimandando all'analisi dei coefficienti correttivi applicati, ho determinato **il prezzo base d'asta del cespite, arrotondato, che è pari ad €. 130.500,00** (euro centotrentamila/cinquecento/00).

Ringraziando per la fiducia accordatami, rimango a disposizione per eventuali chiarimenti.

Con Osservanza

Napoli, 03.12.2024

L'esperto stimatore

Ing. Giuseppe VECCHIONE